







Istituto Comprensivo "XXV Luglio - Bettolo"

Sezione Primavera - Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1º grado

REGOLAMENTO PER LA **SOMMINISTRAZIONE DEI** FARMACI A SCUOLA

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 05/10/2017 (delibera n.59)

PEO: taic83900p@istruzione.it

PEC: taic83900p@pec.istruzione.it

Sito: www.25lugliobettolo.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE le Raccomandazioni emanate dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e

della Ricerca e il Ministero della Salute, trasmesse con nota prot.n.2312 del 25/11/05, contenenti le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in

orario scolastico;

TENUTO CONTO che la somministrazione di farmaci in ambito scolastico è riservata

esclusivamente alle situazioni per le quali il medico curante valuta l'assoluta necessità di assunzione del farmaco nell'arco temporale in cui l'alunno

frequenta la Scuola (orario scolastico);

TENUTO CONTO che a Scuola la somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle

autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL e che tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte

dell'adulto;

VALUTATE le reali necessità degli alunni dell'Istituto Comprensivo "XXV Luglio-Bettolo";

DISPONE

il seguente Regolamento in cui si declinano i compiti e le responsabilità delle parti interessate: famiglia (o esercenti la potestà genitoriale), medico curante e Istituzione scolastica.

ART. 1- CAMPO DI APPLICAZIONE

In ambito scolastico vengono somministrati farmaci solo in caso di <u>effettiva e assoluta necessità</u>, quando cioè la somministrazione non può avvenire al di fuori dell'orario scolastico e l'omissione può causare danni alla salute dell'alunno.

ART. 2 - ITER PROCEDURALE

LA FAMIGLIA

- 1) Richiede al Dirigente Scolastico la somministrazione da parte del personale scolastico (Allegato 1) o l'auto-somministrazione del farmaco, prevista solo per gli alunni della Scuola Secondaria (Allegato 2), in orario scolastico, sollevando la Scuola da ogni responsabilità sia per eventuali errori nella pratica di somministrazione che per le conseguenze sul minore. Alla richiesta della famiglia deve essere allegata la certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante che deve contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibile, senza possibilità di equivoci e/o errori:
 - nome e cognome dell'alunno;
 - nome commerciale del farmaco;
 - dose da somministrare;

- modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
- durata della terapia.
- 2) Fornisce alla Scuola (Allegato 3) esclusivamente il farmaco indicato dal medico curante, in confezione integra, tenendo personalmente nota della scadenza e provvedendo direttamente, mediante controlli periodici sul posto, alla verifica della corretta conservazione e alla eventuale sostituzione in caso di necessità. Sulla confezione del farmaco deve essere indicato in modo chiaro il nominativo dell'alunno e la classe di appartenenza.
- 3) Comunica alla Scuola con tempestività eventuali variazioni di terapia, seguendo la medesima procedura.

IL MEDICO CURANTE

- 1) Rilascia il certificato in cui si richiede la somministrazione di farmaci in orario scolastico. Dal certificato si deve evincere:
 - l'assoluta necessità;
 - la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco né in relazione ai tempi, né alla posologia, né alle modalità di somministrazione, né di conservazione del farmaco;
 - la fattibilità della somministrazione da parte del personale non sanitario;
 - la modalità di conservazione del farmaco;
 - le problematiche derivanti da una eventuale non corretta somministrazione del farmaco,
 e/o gli eventuali effetti indesiderati dello stesso, pregiudizievoli per la salute del minore.

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Valutata l'ammissibilità della richiesta:

- 1) Acquisisce la disponibilità del personale scolastico alla somministrazione del farmaco in orario scolastico (Allegato 4).
- 2) Autorizza il personale individuato alla somministrazione del farmaco (Allegato 5).
- 3) Individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione del farmaco.
- 4) Informa il D.S.G.A., la RLS d'Istituto, i collaboratori scolastici e i docenti del piano, il collaboratore addetto alle chiamate d'emergenza, sulla presenza in classe/sezione di alunni che necessitano dell'assunzione di farmaci.
- 5) Promuove incontri di formazione di primo soccorso.

IL PERSONALE SCOLASTICO, DOCENTE E NON DOCENTE

Il personale scolastico, docente e non docente:

- 1) Esprime formalmente la propria disponibilità alla somministrazione del farmaco in orario scolastico (Allegato 3).
- 2) Provvede alla somministrazione del farmaco, secondo le indicazioni precisate nella richiesta.
- 3) Partecipa ad eventuali incontri formativi/informativi organizzati dal Dirigente scolastico.

Art. 3 - GESTIONE DELL'EMERGENZA

Resta in ogni modo prescritto il ricorso al Servizio Territoriale Emergenza (118) nei casi in cui ci sia la necessità di interventi non precedentemente richiesti/autorizzati dal genitore/tutore e non differibili in relazione alla gravità dell'intervento.